

0165369553

**Protocollo d'intesa relativo agli
assistenti domiciliari e dei servizi
tutelari (ADEST), appartenenti al
comparto unico della Valle d'Aosta.**


Sede del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta
Piazza Narbonne, n. 16 - Aosta
6 luglio 2006

ricevuto^b LUG 2006
spedito

5443 PCS 15-6

P r e m e s s e

- Preso atto che con la delibera n. 1164 del 18 aprile 2005, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 84 della L.r. 54/1998 e d'intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali, ha individuato un elenco di servizi e funzioni comunali da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane; al punto b) del sopraccitato elenco, sono disciplinati "i servizi socio-assistenziali per anziani (con riferimento ai servizi erogati sia nelle strutture che a domicilio)";
- Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 106 della L.r. 54/ 1998, il comune di Aosta esercita direttamente, sul proprio territorio, tutte le funzioni in capo alle Comunità montane;
- Considerato che le Comunità montane gestiscono a livello associato i servizi di assistenza agli anziani erogati nell'ambito del territorio comunitario, al fine di garantire maggiore efficienza, efficacia ed economicità di gestione;
- Rilevato che la delega delle funzioni socio-assistenziali dai Comuni alle Comunità montane, ha determinato, in alcuni casi, un cambio del contesto territoriale lavorativo di riferimento per il personale addetto;
- Tenuto conto che l'attribuzione di tali funzioni alle Comunità montane ha implicato, in taluni casi, per il personale adibito al servizio di assistenza, un ambito di lavoro diverso all'interno del territorio della Comunità montana;
- Visto, in particolare, che per quanto concerne il riconoscimento dell'indennità di trasferta ai lavoratori, che per servizio si recano ad una distanza superiore ai 10 Km rispetto alla propria sede di lavoro, sono emersi comportamenti disomogenei da parte degli enti gestori e problematiche relative alla gestione amministrativa;
- Considerata, inoltre, la necessità, da una parte, di garantire al personale adibito al servizio di assistenza che svolge la propria attività al di fuori della propria sede di lavoro un adeguato riconoscimento per l'attività svolta e, dall'altra, la contestuale necessità di una semplificazione amministrativa nella gestione di tale personale.



0165369553


Tenuto conto di quanto sopra premesso, le parti relativamente agli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST) appartenenti al comparto unico della Valle d'Aosta rilevano:

1. Sede di lavoro e indennità di trasferta.

- a. In sede di definizione del contratto individuale, il datore di lavoro deve individuare una o più sedi di lavoro, di norma non più di tre, sia per chi presta servizio a domicilio sia per chi lo presta in microcomunità.
- b. Si concorda sulla necessità di avviare una contrattazione tale da consentire l'introduzione di un'indennità di trasferta fissa giornaliera, oltre al relativo rimborso chilometrico previsto dall'art. 44 del ccrl vigente, da riconoscere al personale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trova a svolgere la propria attività ad una distanza superiore ai 10 Km rispetto alla propria sede di lavoro.
Tale indennità dovrà essere riconosciuta al personale che si trovi a dover prestare la propria attività lavorativa, anche per un tempo limitato nella giornata, in un luogo posto ad una distanza superiore a quanto sopra indicato.
- c. Si precisa che la distanza di lavoro (ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità di trasferta fissa giornaliera) si computa dalla località più vicina (sede di servizio o dimora abituale) a quella del luogo effettivo di lavoro; tranne nella fattispecie in cui al lavoratore continui ad essere richiesto di prendere servizio (o terminare) presso la sede di lavoro (ad esempio: per la presa in consegna del mezzo dell'Amministrazione).
In ogni caso, a prescindere dal verificarsi delle condizioni richieste per l'applicazione dell'istituto contrattuale della trasferta, al dipendente autorizzato all'uso del mezzo proprio per l'esercizio della propria attività lavorativa, è riconosciuto il rimborso chilometrico contrattualmente previsto e attualmente pari a 1/4 del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.

2. Congedo ordinario

- a. Le parti evidenziano, nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ente, la necessità di una migliore programmazione dei periodi di congedo ordinario del personale adibito al servizio di assistenza.
Le necessità organizzative dell'ente, in funzione di una ottimale gestione delle persone assistite, impongono un'attenta e puntuale pianificazione dei congedi ordinari; nello stesso tempo, la Comunità montana deve farsi carico delle richieste avanzate dal personale, anche se non programmate, purché vengano garantite le condizioni qualitative minime del servizio offerto (anche nel rispetto delle direttive regionali in materia) e compatibilmente con le esigenze di servizio.



3. Copertura assicurativa

- a. Le parti sottolineano la necessità di adempiere al disposto contrattuale che sancisce l'obbligatorietà per gli enti di stipulare apposite polizze assicurative in favore di tutti i dipendenti autorizzati all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto, ivi compreso il trasporto di terzi.

4. Mezzo di trasporto

- a. Nell'ambito delle attività, svolte dal personale addetto, a sostegno della persona assistita, è possibile il trasporto dell'utente sia con l'autovettura di servizio, sia con l'autovettura privata.
Inoltre, le parti dispongono di non effettuare il trasporto di quegli utenti che presentino patologie tali da richiedere una particolare e attenta vigilanza.


5. Figura jolly

- a. Le parti concordano sulla possibilità e sull'opportunità di riconoscere un incentivo economico di cui agli art. 5, lett. g) o art. 23 CCRL 2000 alle ADEST impiegate abitualmente per le sostituzioni di colleghi assenti (cosiddetta figura "jolly")

Sede del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta
Aosta - li 6 luglio 2006

Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta

Il Presidente Diego Empereur



Organizzazioni sindacali

CGIL-FP Carmela Macheda



CISL-FPL Jean Dondeynaz



Sara Chiavazza



SAVT-FP Alma Negri



UIL Ramira Bizzotto




Dichiarazione delle parti a verbale

- **Mezzo di trasporto:**
In merito al punto 4, le parti, pur rilevando che il possesso e la messa a disposizione del mezzo di trasporto personale non possono costituire requisito di ammissione al concorso/selezione, concordano sull'opportunità che il personale renda disponibile l'utilizzo del proprio mezzo, sia nella fase di stipula del contratto individuale del lavoro sia nella fase successiva, tenuto conto delle tipologie del servizio in questione.
- Le parti s'impegnano, altresì, alla rapida apertura del tavolo di contrattazione per la definizione dell'indennità di trasferta fissa giornaliera, di cui al punto 1, lett. b) del presente accordo.

Sede del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta
Aosta - li 6 luglio 2006

Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta

Il Presidente Diego Empereur

Organizzazioni sindacali

CGIL-FP Carmela Macheda

CISL-FPL Jean Dondeynaz

Sara Chiavazza

SAVT-FP Alma Negri

UIL Ramira Bizzotto